

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE IL RENDICONTO

QUESITO:

Gent. mo Rag. Roberto Mazzanti, avrei bisogno di un suo autorevole parere. Sono un abbonato ed un Collega che ha recentemente acquisito come cliente una s.a.s di 4 soci, due accomandatari (e amministratori) e due accomandanti. E' una contabilità semplificata e il suo statuto impone queste formalità per la redazione/approvazione del bilancio:

ART.10) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il primo esercizio sociale termina il 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque). Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, i soci accomandatari comunicano agli altri il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite relativi all'esercizio precedente, in apposita assemblea da riunirsi a mezzo convocazione informale o altro mezzo idoneo. Della riunione e della discussione per l'approvazione del bilancio sarà redatto verbale; il bilancio s'intenderà approvato se non verrà giudizialmente impugnato entro 30 (trenta) giorni dalla riunione dei soci per la sua approvazione.

La mia domanda è:

senza necessariamente modificare lo statuto, visto che i soci sono familiari tra loro, è possibile fare in modo di evitare tutto questo formalismo per la redazione ed approvazione del bilancio ?

Anche perchè mi vedrei altrimenti costretto a far redigere un bilancio con i criteri e le forme delle società di capitali ad un'azienda che ha optato da tempo per la semplificata....



RISPOSTA:

Premesso che l'art. 2214 del codice civile impone all'imprenditore commerciale la contabilità "ordinaria" e che le società commerciali, tra cui quindi anche la s.a.s., sono considerate "imprenditori commerciali" ad ogni effetto, la contabilità semplificata può essere adottata certamente, ma va tenuto presente che in caso di fallimento sociale la

manca della contabilità ordinaria implica pesanti conseguenze in capo ai soci amministratori.

Di prassi, comunque, molte società di persone hanno solo la contabilità semplificata, perchè ai fini civilistici non esiste una sanzione per il mancato impianto della contabilità ordinaria, salvo in caso di fallimento e altre procedure concorsuali.

Questo perchè il Codice Civile impone il Bilancio pubblico solo alle società di capitali, mentre per quelle di persone vede la contabilità come fonte di prova nei rapporti interni tra i soci, piuttosto che come garanzia verso i terzi.

Come dire che finchè ai soci sta bene la contabilità semplificate e finchè non c'è il dissesto, nessuna obiezione può essere mossa agli amministratori.....

Fatta questa premessa, il problema del rendiconto/bilancio per le s.a.s. in semplificata si pone sempre, quando non hanno adottato la contabilità ordinaria.

Ma anche qui la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno conferito molta elasticità alla gestione di questi aspetti, sulla base dei ragionamenti svolti più sopra.

E i principi, sostanzialmente sono:

1. Il rendiconto /bilancio ex art.2261 e 2262 (*norme di base per tutte le società di persone*) è un documento a tutela dei soci non amministratori, i quali pertanto possono esonerare gli amministratori dal rendere il conto in modo completo o con una formalità non necessaria; l'importante è il raggiungimento della completa informazione, non la forma.
2. L'approvazione del rendiconto può essere anche tacita. Non necessita assolutamente una formalità assembleare.

Da questi due fondamentali principi – che io ho sintetizzato – si possono trarre diverse considerazioni, tra cui quelle che interessano sono:

- a) Il bilancio o rendiconto non deve rispettare necessariamente una forma precisa e può benissimo consistere nel conto economico presente nella dichiarazione dei redditi della società in contabilità semplificata, unito alle risultanze del libro dei beni ammortizzabili (ove presente) e alle libere determinazioni dei soci.
- b) La sua approvazione può essere data in via tacita e per accertata con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del socio, che fa confluire il reddito pro-quota della sas nel suo modello Unico.

Quindi, a mio parere, anche senza modificare lo statuto sociale, si potrebbe stendere un accordo scritto tra i soci in questi termini:

“L'anno xxxxx il giorno xx del mese xx presso la sede legale della società, si sono riuniti i soci della s.a.s. Pinco Pallino e dopo approfondita discussione hanno deliberato quanto segue:

nulla osta

a che i soci amministratori adottino e mantengano il regime della contabilità “semplificata” sotto la loro diretta ed esclusiva responsabilità.

I bilanci annuali si intenderanno regolarmente formati in base alle risultanze della contabilità suddetta, della dichiarazione dei redditi della società e delle risultanze del libro dei cespiti ammortizzabili, ove esistente, oltre che dalle informative, anche verbali, che i soci amministratori invieranno ai soci.

Detti bilanci potranno essere approvati in modo tacito, senza alcuna formalità assembleare, da ogni socio. Essi si intenderanno approvati comunque in caso di mancata impugnativa da parte dell'avente diritto, entro 1 mese dal termine di presentazione della sua dichiarazione dei redditi nella quale abbia indicato la sua quota-parte di reddito, come comunicatagli dagli amministratori.

Quanto sopra stabilito potrà essere revocato, modificato e integrato solo con altro atto scritto approvato da tutti i soci.”

@@@ @@@ @@@

Tener presente che se si adotta questo deliberato, senza modificare lo Statuto, la prassi diventa vincolante solo tra soci e non verso i terzi. Conseguentemente, se la banca o altri soggetti dovessero chiedere il rispetto della norma statutaria, gli amministratori dovrebbero comunque provvedere.

Ma nella prassi questo generalmente non succede di frequente.

Penso che questo potrà tranquillizzare ogni amministratore ed è un comportamento perfettamente lecito e conforme alla normativa, a mio parere.

27 OTTOBRE 2016

Roberto Mazzanti